



COMUNE DI CASALMAGGIORE
(PROVINCIA DI CREMONA)

P.zza Garibaldi 26 – 26041
CF/P.IVA 00304940190
Tel. 0375/284411
Fax. 0375/200251
Posta certificata:
protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.
lombardia.it

**DISCIPLINARE OPERATIVO PER IL TRATTAMENTO DATI MEDIANTE
VIDEOSORVEGLIANZA**

**Versione aggiornata integrando i rigorosi limiti imposti dai Provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali nn. 341 e 457 del 14 maggio e 18 giugno 2026 in materia di
limitazione delle finalità e informative.**

Sommario

<u>Art. 1 - Oggetto e Base Giuridica</u>	3
<u>Art. 2 - Finalità del Trattamento</u>	3
<u>Art. 3 - Principi operativi e limitazioni</u>	4
<u>Art. 4 - Tecnologie e Strumenti Utilizzabili</u>	4
<u>Art. 5 - Adempimenti Tecnici e Sicurezza</u>	4
<u>Art. 6 - Comunicazione dei dati a terzi</u>	4

Art. 1 - Oggetto e Base Giuridica

Il presente disciplinare concorre a definire le modalità operative per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza del Comune, in conformità alle funzioni istituzionali dell'Ente. La base giuridica del trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza urbana deve essere necessariamente supportata dal regolamento comunale sulla videosorveglianza che potrà essere aggiornato integrando i rigorosi limiti imposti dai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali n. 341 e 457 del 14 maggio e 18 giugno 2026.

Art. 2 - Finalità del Trattamento

Il presente disciplinare, quale atto amministrativo generale con il quale il titolare del trattamento, tra l'altro, determina le finalità e le modalità del trattamento, valorizza la base giuridica del trattamento a norma dell'articolo 2-ter del D.lgs.196/2003. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato per finalità di:

- a) attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del D.L.14/2017;
- b) finalità amministrative di tutela della sicurezza urbana, a norma dell'art. 6, comma 7, del D.L. 11/2009, nonché della sicurezza pubblica intesa quale prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in attuazione dei "Patti per la sicurezza urbana" sottoscritti con la Prefettura;
- c) tutela della sicurezza dei lavoratori e del patrimonio comunale;
- d) tutela della sicurezza stradale intesa quale tutela dell'incolumità degli utenti della strada e alla gestione della viabilità, con particolare riferimento ai compiti di polizia stradale affidati alla Polizia Locale. Nello specifico:
 - contrasto alla "pirateria stradale": assicurazione di prove per l'individuazione dei responsabili in caso di omissione di soccorso o fuga a seguito di sinistro, configurandosi come attività di polizia giudiziaria;
 - ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali: utilizzo delle immagini per la ricostruzione di incidenti stradali, sia con presenza di feriti che senza feriti, al fine di assicurare le fonti di prova, nonché garantire supporto all'accertamento delle violazioni amministrative alle norme della circolazione stradale a seguito dell'istruttoria dell'incidente, a norma dell'art. 13 della L. 689/81, laddove consentito.
 - Resta escluso ogni utilizzo per finalità di
 - accertamento automatico delle violazioni in assenza di specifica previsione normativa e di dispositivi omologati;
 - accertamento delle violazioni previste per tutela della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 201/ 5 – quater del D.lgs. n. 285/1992;
 - accertamento tramite strumenti tecnologici omologati ai sensi dell'articolo 45 del Codice della strada per l'accertamento automatico delle violazioni delle norme di comportamento (semaforo rosso, velocità, ecc.);
 - accertamento della regolarità dei veicoli e dei documenti di circolazione tramite l'incrocio dei dati rilevati con strumenti tecnologici con le banche dati ufficiali;
 - monitoraggio dei flussi: analisi delle criticità della rete viaria per la prevenzione degli incidenti e la protezione dei soggetti vulnerabili (es. pedoni e ciclisti).
- e) tutela ambientale e accertamento degli illeciti amministrativi di competenza comunale, compresi quelli in materia di gestione dei rifiuti e di polizia amministrativa, a norma dell'art. 13 della L. 689/81 e ai sensi dell'art. 255/comma 1-bis e 1-ter d.lgs 152/2006 ss.mm.ii.
- f) applicazione della legge penale: prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluso il ricorso all'arresto in flagranza o in flagranza differita nei casi previsti dalla legge.

Ogni impianto è progettato secondo il principio di proporzionalità, individuando preventivamente la specifica finalità perseguita e limitando l'inquadratura, i tempi di conservazione e le modalità di trattamento a quanto strettamente necessario per il suo conseguimento.

I dati trattati non possono essere utilizzati per finalità diverse e incompatibili salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 3 - Principi operativi e limitazioni

- a. **Proporzionalità e minimizzazione:** ogni impianto deve essere configurato limitando l'inquadratura, i tempi di conservazione e le modalità di trattamento allo stretto necessario per il raggiungimento della specifica finalità.
- b. **Divieto di accertamento da remoto:** è escluso l'utilizzo dei sistemi per l'accertamento automatico delle violazioni stradali in assenza di dispositivi approvati o omologati e secondo le specifiche previsioni di legge.
- c. **Accesso esterno:** l'accesso sistematico da parte di altre Forze di Polizia a competenza generale deve essere regolato da appositi atti, patti o convenzioni.

Art. 4 - Tecnologie e Strumenti Utilizzabili

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato all'impiego di:

- a. Telecamere fisse (tradizionali).
- b. Sistemi di lettura targhe (varchi OCR) connessi a black-list per la verifica della regolarità dei veicoli.
- c. Dispositivi mobili: bodycam (per gli operatori), dashcam (sui veicoli di servizio) e fototrappole riposizionabili.

Art. 5 - Adempimenti Tecnici e Sicurezza

Ogni nuova installazione o modifica tecnologica deve essere preceduta da:

- 1. **Relazione tecnica/amministrativa** che ne asseveri la rispondenza ai principi di legalità, necessità e minimizzazione del dato.
- 2. **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA):** prima di avviare il nuovo trattamento (o in caso di modifiche sostanziali), il Titolare deve redigere una DPIA specifica per ogni sistema tecnologico impiegato, analizzando i rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, dettagliare le caratteristiche dei singoli trattamenti (es. tempi di conservazione differenziati), acquisire formalmente il parere del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ed assicurarsi che il documento sia sottoscritto e munito di data certa.
- 3. Verifica della conformità al GDPR e alla "Direttiva Polizia", con aggiornamento della stessa in caso di introduzione di nuove tecnologie.
- 4. **Stratificazione delle informative:** l'informativa di Primo Livello (Cartellonistica) deve essere posizionata in prossimità della zona monitorata per avvisare immediatamente l'interessato e non può essere generica: l'informativa di Secondo Livello (Informativa Estesa) deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del GDPR e deve essere facilmente reperibile, specificando con precisione i tempi di conservazione e le modalità per esercitare i diritti.

Art. 6 - Comunicazione dei dati a terzi

La trasmissione di filmati a soggetti esterni è consentita solo in presenza di una **base giuridica puntuale**. È vietata la comunicazione di video per generica "collaborazione istituzionale" se non prevista da norme di settore.